

Accreditamento n° 706

Regione Lombardia



FORMAZIONE

SENTENZA CASSAZIONE: RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO DI FORMARE I DIPENDENTI E CONSERVARE GLI ATTESTATI IN AZIENDA



Un datore di lavoro è stato chiamato a rispondere davanti al Tribunale di Belluno perché non ha provveduto a formare sufficientemente, in materia di salute e sicurezza sul lavoro in merito alle competenze di boscaiolo, un suo dipendente infortunatosi mentre svolgeva appunto tale mansione.

Il datore di lavoro è poi ricorso alla Cassazione, lamentando la "non necessità della prova scritta da parte del datore di lavoro dell'avvenuta formazione del lavoratore fino al 2011".

La Cassazione ha rigettato il ricorso e ha affermato la necessità che tale prova scritta debba essere fornita dal datore di lavoro per i seguenti motivi:

- I datori di lavoro sono tenuti ad osservare l'obbligo di formazione dei dipendenti e devono conservare in azienda l'attestazione dell'avvenuta formazione, secondo il dettato del D.M. 16/01/1997, richiamato dall'allegato A) dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
- La mancata produzione da parte del D.L. della relativa documentazione non è giustificata.